

Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2013/14



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l'art.39, comma 5, come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 riguardante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007 recante determinazione delle classi delle lauree magistrali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244" e, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139, attuativo dell'articolo 4, comma 2 del d.m. 249 del 2010, che individua i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 agosto 2011, relativo alla definizione del numero dei posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2011-2012, sulla cui programmazione sono stati resi i pareri dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, come previsto dall'art. 5 del DM n. 249 del 2010;

VISTA l'offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all'anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo;

RITENUTO opportuno confermare la sostanziale stabilità della programmazione per l'a.a. 2013/14 rispetto agli anni accademici 2011/12 e 2012/13, seppur nei limiti dell'offerta formativa sostenibile degli atenei;

RITENUTO di attribuire, inoltre, un numero di posti in misura maggiorata rispetto al fabbisogno della Regione, per le sedi in grado di compensare in ordine di priorità le esigenze di Regioni limitrofe e dello stesso sistema nazionale;

VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'a.a.2013/14;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013/2014 riferito alle predette disposizioni;

RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2013/2014 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia;

RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Con riferimento all'anno accademico 2013/2014, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sono definiti in numero di 5.146 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 luglio 2013

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Corso di Laurea Scienze della Formazione primaria

Regione	Università	Posti disponibili
		<i>Comunitari e non comunitari residenti in Italia (legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26)</i>
PIEMONTE	Torino	350
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta	45
LOMBARDIA	Milano Cattolica	300
	Milano "Bicocca"	400
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	200
VENETO	Padova	300
FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine	120
LIGURIA	Genova	100
EMILIA ROMAGNA	Bologna	290
	Modena e Reggio Emilia	145
TOSCANA	Firenze	325
UMBRIA	Perugia	130
MARCHE	Macerata	130
	Urbino	100
LAZIO	Roma Tre	300
	Lumsa	175
ABRUZZO	L'Aquila	250
MOLISE	Campobasso	100
CAMPANIA	Suor Orsola Benincasa	360
	Salerno	230
PUGLIA	Bari	90
BASILICATA	Potenza	120
CALABRIA	Cosenza	205
SICILIA	Palermo	287
SARDEGNA	Cagliari	94
Totale		5.146

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza